



COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE CONSULTE FRAZIONALI

Approvato con delibera del C.C. n. 46 dd. 30.11.2011

INDICE

INDICE	-	pag.	2
ART. 1	-	Contenuto del regolamento.....	pag.	3
ART. 2	-	Principi.....	pag.	3
ART. 3	-	Composizione e durata in carica.....	pag.	3
ART. 4	-	Nomina dei componenti.....	pag.	3
ART. 5	-	Prima seduta e nomina del Presidente.....	pag.	4
ART. 6	-	Convocazione e funzionamento.....	pag.	4
ART. 7	-	Funzioni.....	pag.	4
ART. 8	-	Decisioni.....	pag.	5
ART. 9	-	Risorse finanziarie.....	pag.	5
ART. 10	-	Rimozione componenti e scioglimento.....	pag.	6
ART. 11	-	Norme finali.....	pag.	6
ART. 12	-	Norma transitoria.....	pag.	6

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Consulte frazionali previste dall'art. 15 dello Statuto comunale vigente.

Art. 2

Principi

Le Consulte frazionali sono organismi autonomi istituiti presso le frazioni di Castellano, Pedersano, Piazza e Villa. Hanno la funzione di favorire una maggiore coesione tra le frazioni e il Comune e di essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti delle varie realtà, in relazione a specifici problemi o situazioni locali.

Art. 3

Composizione e durata in carica

Ciascuna delle quattro frazioni del Comune può costituire una Consulta con sede presso il Centro civico o altra sede comunale. La composizione numerica della Consulta frazionale è la seguente: n. 5 componenti per Castellano; n. 5 componenti per Pedersano; n. 3 componenti per Piazza; n. 7 componenti per Villa Lagarina.

Le Consulte durano in carica 5 (cinque) anni ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente in cui il Consiglio comunale nomina i nuovi componenti.

Art. 4

Nomina dei componenti

La nomina dei componenti nelle Consulte frazionali deve ispirarsi a criteri di democrazia e trasparenza. Essa avviene con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione delle candidature, formatesi secondo le seguenti modalità:

- a) fino a tre rappresentanti (fino a quattro per Villa, uno per Piazza) designati a mezzo assemblea pubblica dalle associazioni e ogni altra organizzazione con sede sul territorio comunale;
- b) fino a un rappresentante designato a mezzo assemblea pubblica dalle categorie economiche e professionali con sede sul territorio comunale;
- c) fino a colmare i posti disponibili, liberi cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, secondo i termini e le modalità fissate dall'Atto di promozione emanato dal Sindaco.

Laddove vi siano candidature, almeno un posto nella Consulta frazionale deve essere garantito a una/un giovane under 25.

Alla convocazione dell'assemblea pubblica di cui alle lettere a) e b) provvede il Sindaco a mezzo lettera ai presidenti dei soggetti interessati. Della pubblicità dell'Atto di promozione di cui al punto c) provvede il Sindaco inviando una lettera informativa a tutti i residenti sul territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Adeguata diffusione verrà inoltre garantita attraverso gli albi e il sito internet comunali.

Non possono essere nominati componenti della Consulta coloro che si trovano nelle condizioni ostative di eleggibilità specificatamente definite dall'art. 2 TU 223/67 numero 2, 3, 4, 5 come modificato dall'art. 1 Legge 15/92, nonché i Consiglieri comunali e i componenti delle Commissioni permanenti consiliari.

Art. 5

Prima seduta e nomina del Presidente

Entro 60 giorni dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio comunale, il Sindaco convoca la prima seduta di ciascuna Consulta.

Nella prima seduta, presieduta dal membro più anziano, valida con la presenza di almeno 2/3 dei componenti, si procede alla elezione a scrutinio segreto del Presidente, a maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente non sia eletto alla prima votazione, si procede fino ad ulteriori due votazioni nella medesima seduta.

In mancanza di esito positivo, il Sindaco riconvoca entro 10 giorni la Consulta e si procede con le stesse modalità del comma precedente.

Qualora al termine delle votazioni previste il Presidente non risulti eletto, vi provvede d'ufficio il Sindaco nei successivi 10 giorni, scegliendo tra i componenti della Consulta.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale, il Sindaco procede nei 20 giorni seguenti fino ad ulteriori due convocazioni, dopo di che la Consulta è sciolta e il Consiglio comunale procede a nuove nomine.

Della nomina del Presidente deve essere data comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sfiducia, decesso, si procede, ai sensi del comma 2, alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 6

Convocazione e funzionamento

La Consulta frazionale viene convocata dal Presidente, eventualmente anche su richiesta del Sindaco, almeno due volte l'anno. Al Presidente è fatto obbligo altresì di convocare la Consulta in caso di richiesta scritta di almeno metà dei componenti la stessa.

La convocazione della Consulta frazionale, unitamente all'ordine del giorno, deve essere recapitata ai componenti a mezzo posta elettronica (o tramite il messo comunale a chi ne fosse sprovvisto) almeno 5 giorni consecutivi prima della data fissata per la seduta. Deve inoltre essere esposta agli albi comunali e pubblicata sul sito internet comunale. Nel caso di comprovata urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

La Segreteria del Comune darà sempre comunicazione a mezzo posta elettronica della convocazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Le sedute della Consulta, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal componente più anziano, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono pubbliche. Chi assiste ha diritto di chiedere la parola e in merito decide il Presidente.

Le sedute vengono verbalizzate da un componente della Consulta, con funzione di Segretario.

I rappresentanti della Consulta frazionale esercitano il loro mandato senza diritto ad alcuna retribuzione o indennità. Le attività della Consulta frazionale trovano spazio sul Notiziario e sul sito internet comunali.

Art. 7

Funzioni

La Consulta frazionale promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione comunale e si fa interprete di esigenze, problemi, proposte e iniziative di carattere locale.

A tal fine essa ha funzioni consultive e propositive non vincolanti, deliberate a maggioranza dei propri componenti.

La funzione propositiva consiste nella facoltà di presentare all'Amministrazione comunale proposte scritte, adeguatamente motivate, relative a tematiche di interesse generale e collettivo della frazione.

La funzione consultiva, in riferimento alla propria competenza territoriale, viene esercitata dalla Consulta frazionale formulando, su richiesta del Sindaco, pareri obbligatori su:

- a) schema di bilancio di previsione;
- b) criteri di realizzazione e gestione dei servizi sociali frazionali;
- c) opere pubbliche di interesse generale della frazione;
- d) viabilità ed arredo urbano della frazione, salvo quando non ordinaria amministrazione;
- e) programmazione culturale e sportiva della frazione.

Il Comune inoltra la richiesta di parere di cui al comma precedente assieme ad adeguata relazione illustrativa sull'argomento.

Il parere della Consulta frazionale sui temi di cui al quarto comma deve essere espresso entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. In casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata, il parere deve essere formulato entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Scaduti i termini di cui sopra senza che il parere sia pervenuto, l'Amministrazione comunale adotta la sua deliberazione prescindendone.

Del parere ricevuto deve essere fatta menzione nella parte narrativa della deliberazione giuntaale o consiliare.

Quando il provvedimento adottato dal competente organo comunale non è conforme, in tutto od in parte, al parere della Consulta frazionale, nel provvedimento medesimo deve essere motivata la ragione per cui lo stesso è stato disatteso.

Copia del provvedimento viene inviata alla Consulta frazionale interessata.

In caso di richiesta di espressione di parere da parte dell'Amministrazione comunale su argomenti diversi da quelli elencati al quarto comma del presente articolo, il Presidente deve convocare la seduta entro 10 giorni e deve comunicare entro i successivi 5 giorni le determinazioni adottate.

Art. 8 **Decisioni**

Delle deliberazioni adottate dalla Consulta frazionale viene data attestazione mediante estratto di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Nel verbale devono essere indicati i componenti presenti e l'esito delle votazioni.

In caso di specifici quesiti scritti rivolti dalla Consulta frazionale all'Amministrazione, la stessa dovrà dare risposta scritta alla Consulta entro 40 giorni dalla data di protocollo

Art. 9 **Risorse finanziarie**

In sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione le Consulte frazionali presentano al Comune le proposte di interventi per l'esercizio successivo.

Il Sindaco, sulla base delle necessità segnalate e tenuto conto delle risorse disponibili, concerta con i Presidenti delle Consulte il programma generale di spesa da finanziare in bilancio ed i tempi di realizzazione.

Ulteriori spese segnalate in corso d'anno sono valutabili dalla Giunta comunale nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per la individuazione del settore competente e la disciplina in materia di procedimenti di spesa si applicano le regole ordinarie stabilite in genere per l'attività comunale.

Art. 10

Rimozione componenti e scioglimento

Il Sindaco può rimuovere in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il Presidente o i componenti la Consulta frazionale in caso di riscontrata irregolarità nel funzionamento della stessa per cause imputabili ai componenti o per perdita dei requisiti.

Nei casi più gravi o in caso di prolungata inattività della Consulta frazionale o di irregolare funzionamento della stessa, per contrasto col presente Regolamento o per incompatibilità dell'attività della Consulta frazionale con gli scopi che persegue, il Sindaco ne dispone lo scioglimento.

In caso di dimissione o rimozione di singoli componenti della Consulta frazionale, il Consiglio comunale procede a nominare un sostituto attingendo dalle candidature formatesi secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

La Consulta frazionale decade quando perde, per dimissioni od altre cause, oltre la metà dei propri componenti. In tale caso non si applicano le norme sulla sostituzione previste dalla legge.

In caso di scioglimento o decadenza della Consulta frazionale, con lo stesso atto il Sindaco promuove le procedure previste dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 11

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme regionali vigenti ed allo Statuto comunale. Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Consiglio comunale.

Art. 12

Norma transitoria

La prima nomina delle Consulte frazionali avverrà entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, secondo quanto dettato dall'articolo 4. Successivamente vale quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3.